CAUSA 60-63

ACCIAIERIE FERRIERE PIETRA ODDINO

CONTRO

ALTA AUTORITA DELLA C.E.C.A.

Ordinanza del Presidente della Corte del 1 luglio 1963 [1]

Nel procedimento 60-63 R [2], promosso dalla

ACCIAIERIE FERRIERE PIETRA ODDINO,

ditta individuale di Pietra Oddino, con sede in Brescia, Via Dalmazia 5,

rappresentata ed assistita dall'avv. Odoardo Valseriati del Foro di Brescia e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Camille Wagner, Rue des Roses 31,

ricorrente,

contro

ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico Dott. Italo Telchini, in qualità di agente, e con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, Place de Metz 2,

convenuta,

avente per oggetto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nella causa di merito,

RITENUTO IN FATTO

Che con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte il 22 maggio 1963, la ricorrente ha impugnato la decisione n. 7-63 dell'Alta Autorità, ed altresì, per quanto occorra, le disposizioni contenute nella lettera dell'Alta Autorità n. 40340/4024 dell'8 aprile 1963, e nella comunicazione richiamata nella lettera della stessa Alta Autorità in data 10 maggio 1963, n. 4024;

che con atto depositato in Cancelleria il 10 giugno 1963 la ricorrente ha chiesto alla Corte :

« di voler sospendere l'esecuzione della decisione n. 7-63 e inoltre sospendere la riscossione delle somme di cui alle citate lettere 8 aprile e 10 maggio 1963, nonché l'esecuzione di quanto disposto in dette lettere, sino all'esito definitivo del giudizio instaurato col ricorso sopramenzionato »;

1 Lingua processuale : l'italiano.

2 Nella causa di merito la ricorrente ha rinunziato agli atti; la causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del 20 gennaio 1965.

che, in data 18 giugno 1963, la parte convenuta ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti nella quale ha dedotto :

« che la domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta in quanto priva di oggetto »;

IN DIRITTO

Attesoché le memorie scritte sono sufficientemente chiare, si può provvedere sulla domanda senza sentire oralmente le parti;

che la decisione n. 7-63, della cui esecuzione trattasi, è di natura generale e non può dar luogo ad immediata esecuzione;

che la parte convenuta nega che le lettere di data 8 aprile e 10 maggio 1963 costituiscano delle decisioni atte ad essere forzosamente eseguite;

che, a prescindere da quale sia la natura delle lettere menzionate, emerge chiaramente dalla risposta delle convenuta Alta Autorità che essa non intende affatto procedere alla riscossione degli importi in contesto in forza di una decisione esecutoria;

che, pertanto, mancano ragioni di urgenza che possano giustificare un'ordinanza di sospensione;

per questi motivi;

lette le deduzioni delle parti;

Visti gli articoli 33 e 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e l'articolo 33 dello statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visti gli articoli 83, 84, 85 e 86 del Regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COSÌ PROVVEDE :

1) la domanda è respinta,

2) è riservata ogni pronuncia sulle spese.

Lussemburgo, il 1° luglio 1963.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
A. M. Donner